



## **REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEA GENERALE, DELLE ASSEMBLEE SEPARATE E IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI.**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee Generali e Separate sia ordinarie che straordinarie e le modalità di elezione delle cariche sociali della Cooperativa Sociale Mondo Solidale s.c. ONLUS con sede a Chiaravalle (AN).

Ogni partecipante all'Assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni e per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme di legge vigenti.

### **Art. 1**

#### *Ambiti territoriali*

Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2540 c. c. l'Assemblea generale convocata dal Consiglio di amministrazione deve essere preceduta dalle Assemblee separate delle socie e dei soci degli ambiti territoriali provinciali di: 1) Pesaro Urbino, 2) Ancona e 3) Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

### **ART. 2**

#### *Assemblee separate*

Possono intervenire alle Assemblee separate, in proprio o per delega scritta tutti i soci residenti del territorio dell'ambito individuato secondo le modalità del precedente art. 1 ed iscritti nel Libro soci; i soci residenti al di fuori degli ambiti di cui al precedente art. 1 possono intervenire in proprio o per delega scritta all'assemblea territoriale indicata al n. 2 nel precedente art. 1; i soci hanno diritto di voto solo se iscritti nel suddetto Libro da almeno 90 giorni e non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Qualsiasi socio può intervenire in proprio e avere diritto di voto ad un'Assemblea separata diversa da quella del proprio ambito indicato al comma 1, purchè ne faccia richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio della stessa

Possono inoltre partecipare, senza alcun diritto di voto, le persone esterne espressamente invitate dal Consiglio di Amministrazione, e i dipendenti che non siano soci.

Gli amministratori che partecipano alle Assemblee separate hanno diritto di voto solo in quella dell'ambito territoriale in cui risiedono, salvo la facoltà di cui al comma 2.

I soci, per la verifica dei requisiti necessari alla partecipazione all'Assemblea, all'ingresso devono registrarsi, esibire le eventuali deleghe possedute e, se richiesto, un documento di identità.

Il socio che intende delegare altro socio dovrà sottoscrivere apposita delega debitamente compilata. La delega deve contenere il nome e cognome del delegato. Per la validità della delega la stessa deve essere data ad un socio avente diritto di voto nell'assemblea separata dell'ambito territoriale di residenza del delegante.

Ogni socio, purchè non amministratore, né sindaco, né dipendente della Cooperativa, può avere non più di 5 deleghe.





### **Art. 3**

#### *Presidenza delle Assemblee*

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea; in caso di assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice Presidente o da altro Consigliere delegato dal Presidente. In caso di assenza o impedimento di questi l'Assemblea stessa procederà alla nomina del proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato su sua proposta dall'Assemblea, anche fra i non soci.

In caso di Assemblea straordinaria il verbale viene redatto da un notaio.

Il Presidente per la verifica delle deleghe dei presenti e dei soci aventi diritto di voto si avvale di persone da lui espressamente autorizzate. Ai soci aventi diritto di voto potrà essere consegnato un tagliando di identificazione per il miglior funzionamento dell'Assemblea.

In caso di contestazione sul diritto di partecipazione all'Assemblea decide inappellabilmente il Presidente della stessa.

### **Art. 4**

#### *Espressione del voto*

L'Assemblea, su indicazione del Presidente, può scegliere due o più scrutatori fra i soci presenti, demandando a questi il controllo del regolare svolgimento delle votazioni.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi di procedere alla elezione con un sistema di voto diverso "dall'alzata di mano", il Presidente deve costituire uno o più seggi composti da almeno tre scrutatori e proporrà all'Assemblea la nomina tra questi di un Presidente al quale dovrà essere demandata ogni decisione in ordine a:

- a) regolare svolgimento delle votazioni;
- b) spoglio delle schede;
- c) redazione e sottoscrizione del verbale con i risultati delle votazioni da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione unitamente al verbale dell'Assemblea separata.

Le schede di votazione, prima della distribuzione ai soci, dovranno essere autenticate da uno scrutatore.

### **Art. 5**

#### *Modalità di svolgimento delle Assemblee*

Il Presidente accerta la valida costituzione dell'Assemblea e dichiara aperti i lavori dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea con apposita votazione, a maggioranza può stabilire un ordine diverso degli argomenti in discussione da quello contenuto nell'avviso di convocazione.

Il Presidente, o su suo invito, gli amministratori, i soci lavoratori, i tecnici, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.





Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la stessa.

Ogni socio ha diritto di intervenire, fare osservazioni, formulare proposte su ciascuno degli argomenti posti in discussione, nei limiti di tempo stabiliti dall'Assemblea stessa, facendone richiesta al Presidente prima della chiusura della discussione dell'argomento. Il Presidente concederà la parola, di norma, seguendo l'ordine delle richieste stesse.

Il Presidente, o su suo invito gli amministratori, i soci lavoratori, i tecnici, possono rispondere ai soci dopo l'intervento di ciascuno o al termine di tutti gli interventi.

Il Presidente deve mantenere l'ordine dell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento della stessa e a tutti i soci la possibilità di esprimere la propria opinione e il proprio voto.

## **Art. 6**

### *Espressione del voto*

La votazione per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno va fatta per alzata di mano con prova e controprova.

La votazione per la elezione delle cariche sociali potrà tuttavia avvenire mediante l'impiego di schede nominative o anche segrete.

In caso di votazione mediante l'impiego di schede nominative o segrete il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, stabilisce la durata dell'apertura del seggio o dei seggi.

## **Art. 7**

### *Elezione delegati*

Ogni Assemblea separata al termine della discussione e delle deliberazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno elegge i delegati all'Assemblea generale. Il numero dei delegati da eleggere in ciascuna Assemblea separata sarà di 1 (uno) delegato per ogni 50 (cinquanta) soci iscritti aventi diritto di voto nell'ambito territoriale dell'Assemblea con arrotondamento all'unità superiore per frazioni di 50 (cinquanta) pari o superiori a 25 soci iscritti, avendo cura in ogni caso di rappresentare le opinioni delle minoranze.

I delegati debbono essere soci aventi diritto di voto o rappresentanti di persone giuridiche socie aventi diritto di voto.

## **Art. 8**

### *Assemblea generale*

L'Assemblea generale si svolgerà con le stesse modalità già indicate nel presente regolamento per le assemblee separate, fatta eccezione la elezione dei delegati.

All'Assemblea generale sono legittimati a partecipare i delegati eletti nelle assemblee separate e possono assistere, senza diritto di voto, tutti i soci oltre alle persone espressamente invitate dal Consiglio di amministrazione.





I delegati che per qualsiasi motivo non possono partecipare all'Assemblea generale possono delegare un altro socio eletto delegato nella stessa assemblea separata.

Ogni delegato oltre la sua, può rappresentare solo un'altra delega.

Per il regolare svolgimento dell'Assemblea generale si fa riferimento a quanto stabilito nel presente regolamento per le assemblee separate in quanto applicabile.

## **Art. 9**

### *Costituzione Assemblea generale*

Ogni delegato eletto nelle assemblee separate con le modalità previste dal precedente art. 7 rappresenta 50 (cinquanta) soci, per la regolare costituzione dell'Assemblea generale si fa riferimento alla somma dei soci rappresentati.

## **Art. 10**

### *Rinnovo delle cariche sociali*

Per garantire la continuità della vita amministrativa della Cooperativa, l'anno precedente alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può eleggere un apposito comitato, per la presentazione all'Assemblea di un elenco di candidati alle cariche sociali. Tale elenco di candidati deve essere composto da un numero di nomi pari o superiore al numero di Amministratori, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti da eleggere.

Ove l'Assemblea non proceda all'elezione del suddetto comitato, la presentazione all'Assemblea dell'elenco dei candidati alle cariche sociali spetterà al Consiglio di Amministrazione uscente.

Al Consiglio di amministrazione spetta altresì la verifica dell'eleggibilità dei candidati a norma del successivo art. 12.

L'elenco dei candidati alle cariche sociali dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima la data di convocazione della prima Assemblea separata.

In ciascuna Assemblea separata l'elezione delle cariche sociali avrà luogo per alzata di mano sull'elenco dei candidati presentato con le modalità di cui ai commi precedenti, o mediante l'impiego di schede nominative o anche segrete ove sarà indicato l'elenco di candidati presentato con i criteri di cui ai commi precedenti.

## **Art. 11**

### *Modalità di votazione per il rinnovo delle cariche*

In caso di voto mediante schede nominative, la scheda dovrà contenere elenchi distinti a seconda delle cariche sociali da eleggere, il socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei componenti l'organo da eleggere mediante l'apposizione di una crocetta a fianco del nome.

Sono valide le schede che contengono un numero di preferenze pari o inferiore al numero complessivo dei componenti l'organo da eleggere, sono nulle tutte quelle che ne contengono un numero superiore; sono altresì nulle le schede che contengono scritte o altri segni.





## **Art. 12**

### *Motivi di ineleggibilità*

Non possono essere eletti Amministratori soci aventi tra loro un rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al 2° grado.

Non possono essere eletti Sindaci soci o persone aventi rapporto di coniugio o parentela o affinità con gli amministratori e con i dipendenti della cooperativa fino al 4° grado incluso, né i dipendenti della Cooperativa o coloro che hanno un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

## **Art. 13**

### *Modalità di voto all'assemblea generale*

All'Assemblea generale saranno sommati i voti che ciascun candidato avrà ottenuto nelle Assemblee separate, sarà stilata apposita graduatoria e saranno posti a votazione i nuovi organi composti da coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. La votazione sarà palese.

In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane d'età; per la elezione del Presidente del Collegio sindacale e dei due Sindaci effettivi in caso di parità di voti si sceglierà il più anziano.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal consigliere più anziano che lo presiederà fino alla elezione del Presidente.

## **Art. 14**

### *Modifica ed entrata in vigore*

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei delegati del 17/11/2013 che si è tenuta ad Ancona, annulla e sostituisce ogni precedente regolamento in materia ed entra immediatamente in vigore.

